



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 02/10/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA 23 settembre 2014, n. 233

“Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza inabili e Recupero Minori s.r.l. “(O.S.M.A.I.R.M. S.r.l.) - Conferma accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi degli art. 5, comma 1, lett. A), punto 3.3, 24, comma 3 e 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di un Presidio di Riabilitazione Funzionale con dotazione di n. 270 p.l. destinati all'erogazione di prestazioni residenziali ex art. 26 L. 833/78 presso la nuova sede sita in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 5/8/2011 - Conferimento incarico ad interim della Direzione del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio 1 Accreditamenti.

In Bari presso la sede del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

L'art. 3, lettera c), punto 4), L.R. 28/05/2004 n. 8 e s.m.i. dispone che la Regione con Determinazione Dirigenziale provvede al rilascio e revoca dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento delle strutture sanitarie di competenza.

Con L.R. 17 giugno 2013 n. 14, sono stati introdotti nella L.R. n. 8/2004 gli articoli 18 bis (Trasferimento definitivo delle strutture autorizzate all'esercizio) e 28 bis (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate), al fine di disciplinare in maniera organica la materia dei trasferimenti definitivi in altra sede di strutture già autorizzate e/o istituzionalmente accreditate; con la medesima L.R. 17 giugno 2013 n. 14, attraverso l'introduzione del comma 6 ter nell'articolo 29 della L.R. n. 8/2004 è stato stabilito, inoltre, che: "Le procedure di trasferimento definitivo delle strutture sanitarie e sociosanitarie ancora in corso alla data dell'entrata in vigore del presente camma, restano disciplinate dalle norme previgenti in materia. L'accREDITAMENTO nello nuovo sede in occasione delle suddette procedure non costituisce nuova accREDITAMENTO anche ai sensi e per gli effetti del camma 32 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per lo formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e dello lettera u) del camma 796 dell'orticola 1 dello legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Pertanto, si ritiene opportuno illustrare brevemente la normativa vigente e relative procedure autorizzatine, all'epoca del trasferimento in oggetto, essenzialmente rinvenibili negli articoli 5 e 29, comma 4 bis, L.R. n. 8/2004, nonché nel Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009, quest'ultimo, e l'appena citato comma 4 bis dell'art. 29, abrogati con la surriferita L.R. 17 giugno 2013 n. 14.

L'art. 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004, come modificato dall'art. 12 comma 1, lettera k) della L.R. n. 26/2006, disciplinava i trasferimenti definitivi delle strutture sanitarie, disponendo che "le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all'art. 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al R.R. n. 3/2005 (Requisiti per autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie), sono autorizzati al trasferimento definitivo e/o alla realizzazione di nuove strutture nell'ambito della stessa AUSL, secondo le vigenti procedure autorizzative".

La L.R. 8/2004 e s.m.i., all'art. 5, comma 1, lett. a), punto 3), sub. 3.3, prevede che i trasferimenti in altra sede delle strutture già autorizzate rientrino nel regime autorizzativo previsto per la realizzazione di nuove strutture, disponendo espressamente quanto segue: "Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8-ter del Decreto legislativo (ndr. 502/1992) e dell'articolo 3 del d.p.r. 14 gennaio 1997, nel regime autorizzativo per la realizzazione di nuove strutture rientrano, limitatamente alle attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), anche le seguenti fattispecie:

3.1 gli ampliamenti di strutture già esistenti e autorizzate, in essi compresi:

3.1.1 l'aumento del numero dei posti letto, posti letto-tecnici e grandi apparecchiature rispetto a quelli già autorizzati;

3.1.2 l'attivazione di funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie aggiuntive rispetto a quelle già autorizzate;

3.2 la trasformazione di strutture già esistenti e specificamente:

- 3.2.1 la modifica della tipologia (disciplina) di posti letto rispetto a quelli già autorizzati; 3.2.2 la modifica di altre funzioni sanitarie e/o socio-sanitarie già autorizzate;
- 3.2.3 il cambio d'uso degli edifici, finalizzato a ospitare nuove funzioni sanitarie o socio-sanitarie, con o senza lavori;
- 3.3 il trasferimento in altra sede di strutture già autorizzate”.

I trasferimenti in altra sede di strutture già autorizzate che svolgono le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punti 1) e 2) L.R. 8/2004 s.m.i., quindi, seguono le medesime procedure fissate per l'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio sanitarie dall'art. 7 L.R. 8/2004 s.m.i., il quale dispone che “i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza”.

Dal punto di vista procedurale, dunque, ai fini del trasferimento definitivo in altra sede di strutture già autorizzate che svolgano le attività di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punti 1) e 2) L.R. 8/2004 s.m.i., deve essere il Comune di nuova destinazione a rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione per trasferimento. Per le strutture per le quali organo competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è la Regione, ossia quelle di cui all'art. 5, co. 1, lett. a), punti 1 e 2, quest'ultima - previa verifica dei requisiti da parte del Dipartimento di Prevenzione competente - emana apposito provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e (ove presente) dell'accreditamento per trasferimento definitivo nella nuova sede.

Con il successivo Regolamento Regionale n. 18 del 30/7/2009, ad oggetto “Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n. 3 ‘Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie’ Modifico ed integrazione ai sensi dell'art. 38 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10”, è stato sostanzialmente ristretto l'ambito territoriale all'interno del quale dovesse avvenire il trasferimento affinché la struttura potesse considerarsi comunque compresa nel fabbisogno, mediante la seguente previsione: “Art. 1 (Requisiti, modalità ed ambiti territoriali) Le strutture ed i professionisti che, in caso di necessità connesse alla realizzazione di interventi strutturali necessari ad adeguare e/o mantenere i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal presente Regolamento, previa comunicazione ai sensi della normativa vigente all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, devono assicurare che il trasferimento temporaneo avvenga nell'ambito del territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario ove è ubicato il presidio che si intende temporaneamente trasferito.

Le strutture e i professionisti che intendono effettuare il trasferimento definitivo e/a la realizzazione di nuove strutture, devono assicurare, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, che:

1. il trasferimento definitivo e/o la nuova realizzazione deve avvenire nell'ambito dello stesso territorio coincidente con quello del Distretto Socio Sanitario;
2. il trasferimento può aver luogo con preavviso non inferiore a 60 giorni;
3. il trasferimento definitivo e/o la realizzazione di nuove strutture al di fuori dell'ambito territoriale coincidente con il Distretto Socio Sanitario può essere effettuato solo previa acquisizione di apposita autorizzazione da parte della Regione Puglia, su parere dell'Azienda Sanitaria Locale competente, analizzati i requisiti di fabbisogno distrettuali.

Art. 2 (Norma finale) Sono fotti salvi i trasferimenti di cui all'art. 29, comma 4 e 4bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. delle strutture sanitarie e/a dei professionisti per i quali siano state avviate le procedure prima dell'entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2009, n. 10”.

Tale ultimo articolo 2, segnava la linea di demarcazione di applicabilità del regolamento regionale in parola, escludendo dal suo ambito, quindi, le procedure di trasferimento avviate anteriormente alla sua entrata in vigore della L.R. 30 aprile 2009, n. 10, quale è quella oggetto del presente provvedimento.

Infatti, con Determinazione Dirigenziale n. 177 del 26/06/2006, questo Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla verifica di compatibilità ex art. 7 comma 1. della L.R. n. 8/2004 e s.m.i. richiesta dal Comune di Laterza, dietro specifica istanza della “Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza

Inabili e Recupero Minori s.r.l.” (0.5.M.A.I.R.M.), per “l’autorizzazione olio realizzazione per trasferimento nell’ambito del proprio agro, dallo via Cappuccini n. 9 allo via Cappuccini s.n., di una struttura già autorizzata destinata all’erogazione di prestazioni sanitarie ex art. 26 L. 833/78 per n. 270 p.l. in regime residenziale e n. 50 p.l. in regime semiresidenziale”, già oggetto di convenzione rep. n. 2793 stipulata in data 15/07/1988 e quindi all’epoca ai sensi dell’art. 6, comma 6, L. n. 724/94, già transitoriamente accreditata.

Sulla base di tale parere favorevole, il comune di Laterza, con atto sindacale prot. 9419 del 28/08/2007, ha autorizzato la O.S.M.A.I.R.M. alla realizzazione “del Centro Socio-Assistenziale Sanitario in località Cappuccini s.n.c. consistente in: - n. 270 pasti per prestazioni sanitarie ex art. 26 L. 833/78 in regime residenziale; - n. 50 posti per prestazioni sanitarie ex art. 16 L. 833/78 in regime semiresidenziale”.

Nel frattempo, con nota prot. n. 128 del 31/12/2007, la O.S.M.A.I.R.M. ha presentato istanza di accesso al provvisorio accreditamento ai sensi dell’art. 36, commi 1 e 3, L.R. n. 10/2007, autocertificando il possesso dei requisiti organizzativi.

Con istanza del 06/09/2010 il Rappresentante Legale della O.5.M.A.I.R.M., con sede in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e del contestuale accreditamento istituzionale per un “Presidia di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo continuativo residenziale per n. 170 posti letto, presso la nuova struttura realizzata in Laterza alla via Cappuccini 9, stessa ubicazione della precedente struttura”, precisando che “con nota prot. n. 131 del 31/10/2009 inviata con R.R. ai sensi del R.R. n. 18 del 30/07/2009, la sottoscritta ha comunicato la volontà di trasferire la struttura già autorizzata attualmente ubicata in Laterza alla Via Cappuccini n. 9 presso la nuova sede nel comune di Laterza alla via Cappuccini n. 9”.

Con nota del 23/10/2012, la O.S.M.A.I.R.M. ha presentato istanza di accesso all’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3, L.R. n. 4/2010, autocertificando il possesso dei requisiti strutturali e tecnologici ulteriori, anche per il presidio in oggetto.

Con nota prot. n. A00-081/4774/Coord del 20/10/2010, questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, ai sensi dell’art. 8, commi 5 e 6, della L.R. n. 8/2004, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura, sita in Laterza alla Via Cappuccini n. 9, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i. per la tipologia di attività innanzi citata.

Il Dipartimento di Prevenzione della ASL TA, con nota prot. n. 552 del 06/02/2012, ha comunicato l’esito degli accertamenti finalizzati all’autorizzazione all’esercizio come di seguito riportato: “Dall’esame della documentazione e dei dati grafici presentati, dall’esito dei sopralluoghi effettuati si ritiene che il “Presidio di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo continuativo residenziale e semiresidenziale per n. 270 pasti letto” - O.S.M.A.I.R.M. S.r.l. con sede in Laterza (Ta) alla via Cappuccini n. 9, possiede tutti i requisiti minimi, igienica-edilizi, tecnico-sanitari, organizzativi e di personale prescritti dalla L.R. n. 8/2004 e ss.mm.ii. e dal R.R. n. 3/2005 modificato dal Reg. Reg. n. 3/2010, per l’esercizio dell’attività sanitaria “Presidio di Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali a ciclo continuativo residenziale per n. 270 posti letto” secondo quanto riportato nei grafici allegati in duplice copia”.

Tuttavia il Servizio APS ha ritenuto opportuno richiedere, con nota prot. n. A00/081/1208/APS1 del 02/04/2012, chiarimenti in ordine alle vicende del trasferimento della struttura in oggetto, con particolare riferimento alle diverse ubicazioni assunte dalla medesima struttura nel tempo.

Con nota prot. n. 89 D.A del 04/04/2012 la O.S.M.A.I.R.M. ha fornito i chiarimenti richiesti precisando che “in merito alla questione relativa alla identica ubicazione degli anzidetti edifici si precisa che tanto deriva dalla circostanza che la struttura “nuova sede” identificata in documentazione prodotta come Lotto 1 e Lotto 2 e la “vecchia sede” insistono in un unico suolo catastalmente individuato al Foglio n. 109 e particelle n. 14, 216, 239, 126, e l’accesso al medesimo e conseguentemente alle edificate strutture avviene attraverso accesso unificato con medesimo numero civico, così come peraltro può

evincersi dalla planimetria in scala 1:2000 e dai certificati di agibilità". Alla citata nota risultano peraltro allegati i certificati di agibilità n. 64 del 12/11/2009 e n. 17 del 22/03/2010 relativi agli immobili individuati, rispettivamente, con le particelle 239 e 216 e costituenti la "nuova sede".

Quindi, con nota n. A00/081/1732/APS1 del 21/05/2012, il Servizio APS ha chiesto al Dipartimento di Prevenzione ASL TA di specificare l'esatta dislocazione del Presidio di Riabilitazione in oggetto rispetto ai Lotti 1 e 2 costituenti la "nuova sede", ad integrazione del parere reso con la nota n. 552 sopracitata ed allegando le planimetrie di riferimento.

Con nota prot. n. 2157 del 04/06/2012, il Dipartimento di Prevenzione ASL TA ha riscontrato la suddetta richiesta di specificazione della dislocazione del Presidio di Riabilitazione in oggetto trasmettendo "lo stralcio planimetrico con le diverse legende di colore differente (...) come riportato nella richiamata planimetria generale", da cui si evince che l'ubicazione del Presidio in oggetto occupa integralmente il Lotto 1 e parzialmente il Lotto 2.

Con Determinazione Dirigenziale n. 185 del 19/06/2012 è stata rilasciata alla O.S.M.A.I.R.M., s.r.l. l'autorizzazione all'esercizio per trasferimento, ai sensi dell'art. 8, co. 3 e dell'art. 29, co. 4-bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di un Presidio di Riabilitazione Funzionale con dotazione di n. 270 p.l. destinati all'erogazione di prestazioni residenziali ex art. 26 L. 833/78 presso la struttura sita in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9 ed ubicata nei Lotti 1 e 2, come da planimetria generale ivi allegata.

Con nota A00_081/2157/APS1 del 20/06/2012 questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura finalizzato alla verifica dei requisiti ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 ess.mm.ii. ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella nuova sede.

Con nota prot. 52446 del 25/07/2014, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato l'esito della succitata verifica, allegandovi relativa griglia recante le seguenti conclusioni: "Per quanto accertato e valutato, come sopra riportato in dettaglio, si esprime parere favorevole all'accreditamento della struttura sanitaria di riabilitazione ex art. 26 O.S.M.A.I.R.M. s.r.l. sita in Laterza per n. 270 posti letto"

Con nota AOO_081/2830/APS1 del 08/08/2014 - premesso che: l'applicazione dei requisiti di cui al R.R. n. 3/2005, con riferimento ai presidi di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, resta sospesa ai sensi dell'art. 3, comma 29, della L.R. n. 40/2007 fino ad approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'attività di riabilitazione in oggetto; fino a quel momento trova applicazione la D.G.R. n. 533/88 che ha recepito gli standard stabiliti nella circolare ministeriale del 07/06/1984 ai quali, attualmente, bisogna fare riferimento ai fini della verifica dei requisiti organizzativi; tanto il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha fatto in relazione a tutti i n. 270 posti letto residenziali di riabilitazione, ma indistintamente considerati, senza previamente verificare la tipologia e l'intensità delle prestazioni eseguite nel Presidio in oggetto; tuttavia, le prestazioni di riabilitazione identificate con il codice A1 "Internato Grave con riabilitazione intensiva post acuzie" (T.R.I.P.) possono essere eseguite e remunerate con la tariffa determinata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2185 del 11/10/2010, soltanto previo accertamento della dotazione del personale secondo i parametri stabiliti dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i., così come recepiti dalla D.G.R. n. 2185 del 11/10/2010 - questo Servizio ha invitato il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ad integrare la verifica, accertando la presenza e numero dei posti letto interessati da prestazioni di riabilitazione identificate con il codice A1 "Internato Grave con riabilitazione intensiva post acuzie" (T.R.I.P.) e remunerate con la tariffa determinata dalla D.G.R. n. 2185 del 11/10/2010, verificando la congruità dell'assistenza prestata, dal punto di vista organizzativo, secondo i parametri previsti dal R.R. n. 3/2005.

Con nota prot. 60544 del 04/09/2014, in riscontro alla nota di questo Servizio che precede, il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BR ha comunicato che "...fermo restando il parere favorevole per l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria O.S.M.A.I.R.M., sita in Laterza (TA), per n. 270 posti letto per prestazioni riabilitative ex art. 26 L. n. 833/1978, già emesso con nata prot. 52446 del 25/07/2014, si esprime parere favorevole all'accreditamento istituzionale di n. 20 posti letto, dei complessivi 270, per l'erogazione di prestazioni di trattamento riabilitativo intensivo post-acuzie

(T.R.I.P.)”.

Per tutto quanto suesposto, si propone, nei confronti della “Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori s.r.l.”:

- di confermare l’accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. a), punto 3.3, 24, comma 3 e 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di un Presidio di Riabilitazione Funzionale con dotazione di n. 270 p.l. destinati all’erogazione di prestazioni residenziali ex art. 26 L. 833/78, di cui n. 20 p.l. per l’erogazione di prestazioni di trattamento riabilitativo intensivo post-acuzie (T.R.I.P.), presso la nuova sede sita in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9;

- di stabilire che, ai sensi dell’art. 24, commi 3 e 8, e 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACCREDITAMENTO E PROGRAMMAZIONE SANITARIA
DELL’ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente dell’Ufficio Accreditamenti.

DETERMINA

nei confronti della “Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili e Recupero Minori s.r.l.” (O.S.M.A.I.R.M.),

- Di confermare l'accreditamento istituzionale per trasferimento, ai sensi degli articoli 5, comma 1, lett. a), punto 3.3, 24, comma 3 e 29, comma 4 bis della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., di un Presidio di Riabilitazione Funzionale con dotazione di n. 270 p.l. destinati all'erogazione di prestazioni residenziali ex art. 26 L. 833/78, di cui n. 20 p.l. per l'erogazione di prestazioni di trattamento riabilitativo intensivo post-acuzie (T.R.I.P.), presso la nuova sede sita in Laterza (TA) alla via Cappuccini n. 9;

- Di stabilire che, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 8, e dell'art. 29, co. 2 della L.R. n. 8/2004 s.m.i., questo Servizio provvederà, per il tramite del Dipartimento di Prevenzione di volta in volta incaricato, alla verifica ed alla valutazione sulla persistenza dei requisiti di accreditamento con periodicità triennale ed ogni qualvolta dovessero presentarsi situazioni che ne rendano necessaria una verifica non programmata.

- Di notificare il presente provvedimento:

- Al Legale rappresentante della O.S.M.A.I.R.M. s.r.l., con sede in Laterza (TA) alla Via Cappuccini 9;
- Al Direttore Generale della ASL Taranto;
- Al Sindaco del Comune di Laterza (TA);

- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Aibo Telematico (ove disponibile)
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematica);
- è composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS

Silvia Papini
